

8  
Consiglio Regionale della Puglia  
Commissione Affari Generali, Personale e strutture Uffici  
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. C.

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione ai componenti il Comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane".

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

La legge che si sottopone all' approvazione di questo Consiglio si prefigge di elevare i compensi ai componenti il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La medesima, approvata in questo Consiglio nella precedente legislatura, è stata rinviata dal Governo centrale che ha rilevato all'art. 2 la mancata determinazione e precisazione della decorrenza dei termini delle nuove indennità.

La 2 Commissione, quindi, recependo le osservazioni del Governo centrale ha definito il termine di decorrenza stabilendolo al 1 gennaio 1980.

TESTO ORIGINALE

Art. I

La legge della Regione Puglia n. 29 del 17 agosto 1974 è modificata come segue.

Art. 2

Ai componenti e al segretario del comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 giornate di sedute all'anno, nella misura di:

- L. 20.000 al Presidente;
- L. 15.000 agli altri componenti;
- L. 10.000 al segretario.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato tecnico regionale ha partecipato.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal Presidente e dal segretario del Comitato tecnico regionale.

Art. 3

Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello della sede del Comitato tecnico regionale, spetta, quando si rechino alla seduta del Comitato, un trattamento economico di trasferta di L. 23.100 per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è al-

TESTO DEFINITIVO

Art. I

La legge della Regione Puglia n. 29 del 17 agosto 1974 è modificata come segue.

Art. 2

Ai componenti e al segretario del comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 giornate di sedute all'anno, nella misura di:

- L. 20.000 al Presidente;
- L. 15.000 agli altri componenti;
- L. 10.000 al segretario.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato tecnico regionale ha partecipato a decorrere dal 1 gennaio 1980.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal Presidente e dal segretario del Comitato tecnico regionale.

Art. 3

Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello della sede del Comitato tecnico regionale, spetta, quando si rechino alla seduta del Comitato, un trattamento economico di trasferta di L. 23.100 per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è al-

tresi corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello dove ha sede il Comitato regionale.

Art. 4

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento all'uopo previsto al Cap. 00202 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

tresi corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello dove ha sede il Comitato regionale.

Art. 4

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento all'uopo previsto al Cap. 00202 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.